La facoltà delle commissioni di gara di specificare i parametri valutativi stabiliti dal disciplinare, è accordata solo in presenza di due circostanze: la prima che i criteri siano di mera specificazione di quelli già predeterminati; la seconda è che tale integrazione avvenga prima di conoscere le offerte: l'illegittimità riguarda la circostanza che la introduzione dei sotto parametri sia avvenuta dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte, in violazione della regola di preventiva ed analitica predeterminazione dei criteri di valutazione..

Il Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 3778 del 26 aprile 2007 ci insegna che:

<la commissione riunitasi "al fine di procedere all'apertura delle buste denominate B - Offerta Economica", ha aperto il plico contenente le tre buste, ed ha aggiornato la seduta proprio in ragione della ravvisata opportunità di fissare ulteriori regole di valutazione.

L'affermazione secondo cui non vi sarebbe stato l'esame del contenuto delle buste contenenti le offerte ma solo l'apertura dei plichi contenenti le buste, che sono stati nuovamente chiusi e sigillati, non è idonea a provare che non vi è stata alcuna illegittimità capace di invalidare le operazioni di gara.

La circostanza per cui vi è stata, comunque, la materiale apertura delle buste prima della introduzione dei sotto criteri è invece idonea a rendere invalida l'intera procedura>

A cura di Sonia LAzzini

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEZIONE III Anno

composto dai signori

Stefano Baccarini PRESIDENTE
Germana Panzironi COMPONENTE, relatore
Alessandro Tomassetti COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6619/06 Reg. Gen., proposto da Soc. ** s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avv. Claudia Molino;

contro

l'Università degli Studi di Roma Tre in persona del rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliata presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

- ** s.r.l. oggi s.r.l., in persona del legale rappresentante, in giudizio con l'avv. G. Gabaldo; per l'annullamento
- Della nota del 26-5-06 con cui l'Università ha comunicato alla ricorrente l'aggiudicazione provvisoria in favore della ** della gara per la fornitura e la posa in opera di attrezzature per il completamento dell'automazione del servizio prestito nella Biblioteca dell'Ateneo;
- Di tutti i verbali di gara;
- Degli atti presupposti e connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l' atto di costituzione in giudizio dell'Università e della controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7-2-2007, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente impugna il provvedimento dell'Università, nonché gli atti connessi, con cui è stato aggiudicata la gara in epigrafe alla società **.

Nei confronti dei provvedimenti impugnati deduce la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto vari profili.

Premette in fatto che:

- Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 6 novembre 2005 l'Università degli Studi Roma Tre indiceva una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 398/1992 per la fornitura e posa in opera di attrezzature pur il completamento dell'automazione del servizio prestito nel Sistema Bibliotecario d'Ateneo, con annesse attività complementari da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- L'importo posto a base di gara era di Euro 800.000,00 oltre IVA.
- Alla gara concorrevano tre imprese: la s.r.l. **, la s.p.a. ** Italia e la s.r.l. **.
- I lavori della commissione giudicatrice iniziavano il 13 febbraio 2006 con la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle tre concorrenti a corredo dell'offerta, verifica che si concludeva positivamente per tutte le imprese ammesse.
- Al termine della valutazione delle offerte sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico risultava migliore offerta quella presentata dalla ditta **, che aveva riportato il punteggio di 37,5 (seconda classificata la s.r.l. ** con punti 30,5 e terza la s.p.a ** Italia con punti 27).
- La migliore offerta veniva sottoposta a verifica d'anomalia con esito favorevole e pertanto veniva proclamata aggiudicataria della fornitura, dopo il controllo documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La ricorrente contesta la legittimità della procedura ritenendo che la controinteressata non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando e che la commissioni abbia illegittimamente integrato i criteri di valutazione delle offerte, rispetto a quelli previsti dal disciplinare.

Resistono al ricorso l'Università e la controinteressata.

Con separato atto l'istante ha notificato motivi aggiunti al ricorso.

Con ordinanza n. 5883/06 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

In riforma di tale decisione il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6162/06, ha accolto l'appello della ricorrente ed ha rimandato alla Sezione per la fissazione dell'udienza di merito.

All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il presente gravame è volto all'annullamento del provvedimento dell'Università degli Studi di Roma Tre di aggiudicazione provvisoria della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 398/1992, per la fornitura e posa in opera di attrezzature per il completamento dell'automazione del servizio prestito nel Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

La società contesta la legittimità della procedura per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, ritenendo che l'aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, con riferimento particolare al fatturato degli ultimi tre anni.

L'istante inoltre ritiene l'illegittimità della procedura valutativa per violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la commissione di gara avrebbe introdotto nuovi criteri dopo l'apertura delle buste, in contrasto con i principi della par condicio e della trasparenza.

Il collegio ritiene fondato tale ultimo motivo, alla luce della documentazione in atti da cui si evince chiaramente che la commissione ha individuato dei sotto-criteri integrativi dei parametri stabiliti dal disciplinare.

Non è, infatti, condivisibile la tesi della difesa erariale per cui la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente, che denuncia la fissazione dei sub criteri da parte della commissione avvenuta dopo la conoscenza delle offerte tecniche ed economiche, non sarebbe basata su elementi certi ed univoci. Dal verbale della prima riunione della commissione, avvenuta il 13 febbraio 2006, risulta senza possibilità di contestazione, la circostanza del successivo aggiornamento dei lavori attesa l'esigenza di individuare opportuni sotto-criteri, rispetto a quelli stabiliti in via preventiva dalla lex specialis della gara, aggiornamento avvenuto nella seduta del 20 febbraio.

In particolare, la commissione riunitasi "al fine di procedere all'apertura delle buste denominate B - Offerta Economica", ha aperto il plico contenente le tre buste, ed ha aggiornato la seduta proprio in ragione della ravvisata opportunità di fissare ulteriori regole di valutazione.

L'affermazione secondo cui non vi sarebbe stato l'esame del contenuto delle buste contenenti le offerte ma solo l'apertura dei plichi contenenti le buste, che sono stati nuovamente chiusi e sigillati, non è idonea a provare che non vi è stata alcuna illegittimità capace di invalidare le operazioni di gara.

La circostanza per cui vi è stata, comunque, la materiale apertura delle buste prima della introduzione dei sotto criteri è invece idonea a rendere invalida l'intera procedura.

Secondo una giurisprudenza ormai costante, infatti, la facoltà delle commissioni di gara di specificare i parametri valutativi stabiliti dal disciplinare, è accordata solo in presenza di due circostanze: la prima che i criteri siano di mera specificazione di quelli già predeterminati; la seconda è che tale integrazione avvenga prima di conoscere le offerte.

Nel caso di specie, in primo luogo occorre rilevare che l'elenco dei sub parametri non rappresenta una mera integrazione di quelli stabiliti dal disciplinare, ma ne introduce di nuovi, sia pure nell'ambito di quelli già previsti, che non sono configurabili come una precisazione necessaria soltanto a consentire la migliore applicazione dei criteri del bando, mediante una maggiore e più precisa articolazione volta ad adeguare i componenti dell'offerta tecnica.

Non è dubitabile, quindi, che la commissione abbia esorbitato dai propri poteri, procedendo al di fuori dello spazio integrativo ad essa concesso dalla costante interpretazione giurisprudenziale (Cons. St. n. 5033/04).

L'illegittimità, tuttavia, più rilevante, riguarda la circostanza che la introduzione dei sotto parametri sia avvenuta dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte, in violazione della regola di preventiva ed analitica predeterminazione dei criteri di valutazione.

Come già illustrato non ha rilievo l'asserzione della difesa dell'Università per cui non vi sarebbe stato alcun esame delle offerte da parte della commissione, che avrebbe solo proceduto al materiale riscontro delle stesse.

In realtà la commissione, nella seduta del 20 febbraio, era a conoscenza dei nominativi dei candidati, peraltro solo tre, ed a conoscenza, sia pure nelle linee generali, dei rispettivi progetti organizzativi presentati, dal momento che, come risulta dal verbale della seduta del 13 febbraio, erano state siglate le singole pagine.

L'accoglimento delle censure di cui al terzo motivo di ricorso consente l'assorbimento delle ulteriori doglianze.

Conclusivamente il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7-2-2007.

Stefano Baccarini PRESIDENTE Germana Panzironi ESTENSORE